

ALLEGATO “A”



REGIONE LAZIO Assessorato alla Cultura, Spettacolo e Sport Direzione Regionale Beni e Attività Culturali, Sport

Avviso Pubblico per la presentazione di richieste per la concessione di contributi regionali per interventi di cui alle lettere a) d) ed e) del comma 1 dell’art. 37 per l’esercizio finanziario 2010 - L.R. n. 15/02 e s.m.i. – Criteri, procedure e modulistica.

Art. 1 (Finalità)

La Regione Lazio, in conformità ai principi della programmazione, dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione amministrativa, al fine di migliorare l’utilità delle azioni promozionali e di garantire un uniforme sviluppo dello sport, quale mezzo di sviluppo e di formazione dell’uomo nonché di sviluppo civile e sociale della collettività date le sue fondamentali funzioni sociali, educative e culturali, vuole promuovere, mediante la concessione di contributi regionali per la realizzazione di progetti nell’anno 2010, la valorizzazione della pratica e lo sviluppo delle attività sportive che aumentino efficacemente il ruolo e l’immagine della Regione.

Art. 2 (Tipologie degli interventi)

La Regione, ai sensi dell’art. 37 della legge regionale 20 giugno 2002, n. 15 “Testo Unico in materia di Sport”, ha la facoltà di promuovere iniziative quali:

- Sostegno a manifestazioni ed altre iniziative di rilevanza regionale (*art. 37, comma 1, lett. a*);
- Sostegno a forme di sperimentazione per la ricerca di soluzioni innovative, anche sotto il profilo gestionale, nella organizzazione delle attività sportive (*art. 37, comma 1, lett. d*);
- Partecipazione a manifestazioni e ad altre iniziative ricorrenti di particolare rilievo internazionale o nazionale organizzate nel territorio regionale da federazioni sportive, enti di promozione sportiva ed associazioni benemerite, riconosciuti dal CONI (*art. 37, comma 1, lett. e*);

Art. 3 (Soggetti beneficiari)

Possono presentare domanda di contributo per la realizzazione di progetti, di cui all’art. 2:

- associazioni o società sportive a carattere dilettantistico, che svolgono attività continuativa e preminente nel campo della promozione sportiva;

- organismi e organizzazioni sportive riconosciute dal Coni operanti nella Regione, che partecipano alle attività federali agonistiche e promozionali;
- istituti scolastici;
- soggetti pubblici e privati specializzati nel settore dello sport;
- federazioni sportive, enti di promozione sportiva ed associazioni benemerite, riconosciuti dal CONI.

Art. 4
(Entità del finanziamento)

Per le iniziative di cui all'art. 37, comma 1, lett. a) e d) la Regione può intervenire con propri contributi fino al cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile e, comunque, non oltre l'entità del minore importo tra il disavanzo previsto e quello definitivamente accertato.

Per le iniziative di cui all'art. 37, comma 1, lett. e) la Regione può intervenire con propri contributi, secondo l'importanza del progetto e la disponibilità economica.

Art. 5
(Presentazione richieste contributi)

La presentazione di richieste di contributi per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2, per l'anno 2010, sottoscritte a firma leggibile dal legale rappresentante dell'organismo richiedente e corredate della documentazione prevista, di cui al successivo art. 6, dovranno pervenire:

- per i progetti la cui realizzazione è prevista nei mesi di marzo, aprile e maggio 2010 entro e non oltre il 30 gennaio 2010;
- per i progetti la cui realizzazione è prevista nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2010, entro e non oltre il 30 aprile 2010;
- per i progetti la cui realizzazione è prevista nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2010, è entro e non oltre il 30 agosto 2010;
- per i progetti la cui realizzazione è prevista nel mese di febbraio 2010, in sede di prima attuazione della presente provvedimento, entro e non oltre 20 giorni prima dell'inizio di avvio dell'iniziativa stessa.

L'istanza può essere spedita a mezzo Posta, nel qual caso farà fede la data del timbro postale, alla Regione Lazio - Dipartimento Sociale – Direzione Regionale Beni e Attività Culturali, Sport – Area 04 Interventi per lo Sport - Via R.R. Garibaldi, 7 - 00145 Roma, oppure consegnata a mano al “Servizio Spedizione e Accettazione” della Regione Lazio - Via R.R. Garibaldi, 7 - 00145 Roma.

La domanda deve essere presentata sulla base dell'apposita modulistica allegata al presente atto (modello A1), su cui va applicata la marca da bollo del valore di € 14,62, con esclusione dei soggetti esenti per legge, e dovrà contenere inoltre una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.00, e successive modificazioni, sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale venga dichiarato:

- a) se per la medesima iniziativa sono o non stati richiesti altri finanziamenti alla Regione Lazio e/o a altri Enti pubblici;
- b) di impegnarsi, nel caso che il contributo attribuito sia inferiore a quello richiesto, a coprire con altre risorse l'ulteriore disavanzo tra contributo e costo totale dell'evento, o eventualmente a rimodulare il progetto con conseguente contrazione delle voci di bilancio del preventivo di spesa;
- c) di impegnarsi a produrre, la rendicontazione necessaria per l'ottenimento del contributo;
- d) di impegnarsi a pubblicizzare mediante manifesti, cartelloni, locandine, inviti, depliant, ecc. che l'iniziativa è realizzata con il contributo della Regione Lazio, Assessorato alla Cultura, Spettacolo e Sport;

- e) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- f) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali.

Art. 6

(Documentazione)

Ciascun soggetto interessato potrà presentare alla Regione Lazio, un'unica ed esclusiva richiesta, redatta sulla base del modello allegato (A/1), corredata dalla seguente documentazione:

- a) Scheda anagrafica (modello A/2);
- b) Dettagliata relazione dell'iniziativa contenente:
 - gli obiettivi dell'iniziativa ed i risultati attesi, in relazione al contesto ed al fabbisogno del territorio regionale, i contenuti dell'iniziativa, le sue caratteristiche qualitative e quantitative e le modalità di espletamento e i destinatari dell'iniziativa, i soggetti coinvolti;
 - gli eventuali beni e servizi da utilizzare per la realizzazione dell'iniziativa e le modalità del loro impiego;
 - i luoghi e i tempi di realizzazione dell'iniziativa;
 - le attività ritenute opportune per la promozione e/o la diffusione dell'iniziativa, i materiali informativi e/o divulgativi eventualmente previsti;
 - eventuali ulteriori elementi utili ai fini della valutazione del progetto in coerenza con gli obiettivi e le tematiche degli interventi che la Regione intende perseguire nel 2010;
- c) Preventivo dettagliato per singole voci di spesa;
- d) Copia del provvedimento di approvazione del preventivo di spesa (solo soggetti pubblici);
- e) Fotocopia del documento d'identità del legale rappresentante, copia dell'atto costitutivo e dello statuto registrati e vigenti (con esclusione degli Enti pubblici).
(Nel caso in cui tali documenti siano già in possesso della competente "Area Interventi per lo sport" va presentata una dichiarazione che non sono intervenute variazioni al riguardo)

Art. 7

(Obiettivi)

Gli obiettivi che la Regione intende perseguire nell'anno 2010 sono i seguenti:

- qualificare e valorizzare l'immagine del territorio attraverso l'evento sportivo;
- diffondere l'idea di sport quale diritto di tutti i cittadini;
- incentivare la pratica corretta dell'attività sportiva anche attraverso programmi finalizzati a valorizzare la funzione dello sport quale fattore di coesione ed integrazione sociale;
- incrementare la partecipazione dei cittadini alla pratica sportiva, nella consapevolezza del valore intrinseco dell'attività motoria in relazione alla salute e al benessere.

Art. 8

(Indirizzi tematici)

La Regione Lazio intende realizzare, nel 2010, attraverso l'assegnazione di contributi per la realizzazione di iniziative promozionali, le cui relative istanze presentino una o più caratteristiche secondo le tematiche tra quelle descritte di seguito:

- manifestazioni ed iniziative promozionali, già promosse dalla Regione nelle edizioni precedenti;
- eventi che intendano attraverso l'attività sportiva veicolare la conoscenza del territorio e la sua storia capaci di coniugare l'aspetto agonistico con quello culturale e turistico;
- progetti che favoriscano la massima diffusione delle discipline sportive, particolarmente tra i giovani, per recuperare un ruolo principale e/o complementare del valore educativo della pratica sportiva e motoria nei progetti educativi e didattici della scuola e istituti scolastici;
- iniziative che incentivino lo svolgimento delle attività motorie all'aria aperta nel rispetto dell'ambiente sostenendo progetti ed iniziative che valorizzino il binomio ambiente/sport per tutti;
- incrementare la presenza femminile nella pratica delle attività sportive, garantendo le pari opportunità;
- promuovere una pratica sportiva pulita e libera dal doping soprattutto in forma preventiva;
- manifestazioni che favoriscano l'integrazione sociale, la partecipazione alle attività della pratica sportiva delle persone diversamente abili, dei bambini, degli anziani e dei soggetti in condizioni di disagio;
- progetti che incentivino la conoscenza e la pratica dei cosiddetti "sport minori";
- azioni innovative per creare nuove opportunità di promozione sportiva;.
- manifestazioni e ad altre iniziative ricorrenti di particolare rilievo internazionale o nazionale organizzate nel territorio regionale che promuovono l'immagine del Lazio in Italia e nel mondo.

Art. 9 (Istruttoria)

La Struttura regionale competente effettuerà preliminarmente una istruttoria di natura amministrativa sull'aspetto formale della documentazione pervenuta e sul contenuto dei progetti circa la compatibilità con gli obiettivi e le tematiche di cui agli articoli precedenti. Le iniziative ritenute valide saranno trasmesse alla Commissione.

Art. 10 (Commissione)

La Commissione procederà alla valutazione dell'istanze pervenute, verificandone la valenza e la qualità dei medesimi sulla base delle tematiche di indirizzo di cui all'art. 8, indicandone il punteggio in base ai criteri di cui al successivo articolo 11, e proporrà le assegnazioni di contributo, a quelle ritenute valide e coerenti con i principi enunciati nel presente documento, per l'anno 2010, ai sensi dell'art. 37 della L.R. 20/06/02 n.15 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Direttore del Dipartimento Sociale, su proposta del Direttore regionale Beni e Attività Culturali, Sport, con successivo provvedimento approva la graduatoria dei progetti ammessi e valutati dalla Commissione sulla base dei punteggi, nonché l'assegnazione dei relativi contributi.

Art. 11 (Criteri)

La Commissione valuterà le richieste di contributo pervenuti per la realizzazione di iniziative promozionali di cui alle lettere *a)*, *d)* ed *e)* del comma 1 dell'art. 37 per l'esercizio finanziario 2010 - L.R. n. 15/02 e s.m.i. sulla base dei criteri di seguito indicati, avendo a disposizione un massimo di 32 punti:

- da un minimo di un punto ad un massimo di sette punti per la qualità del progetto;
- da un minimo di un punto ad un massimo di cinque punti per la congruità della spesa prevista per la realizzazione dei progetti anche in rapporto alla rilevanza dell'evento nell'ambito della disciplina sportiva di riferimento;
- da un minimo di un punto ad un massimo di cinque punti per i programmi che concorrono alla valorizzazione del territorio attraverso lo sport con potenziali benefici e ricadute positive dell'evento per la Regione, anche con specifico riferimento alle finalità di sviluppo sociale ed economico delle aree interessate;
- da un minimo di un punto ad un massimo di cinque punti per il grado di innovatività e/o radicamento del progetto;
- da un minimo di un punto ad un massimo di cinque punti per il grado di coinvolgimento di più "Soggetti" aderenti al progetto e che partecipano a promuovere l'attività sportiva sul territorio;
- da un minimo di un punto ad un massimo di cinque punti per il prestigio dell'evento in relazione alle finalità di valorizzazione dell'immagine della Regione nel contesto nazionale e/o internazionale e di diffusione della pratica sportiva e della cultura dello Sport.

Saranno ammessi a contributo i progetti che conseguono una valutazione di almeno 22 punti.

Art. 12 (Adempimenti successivi)

A tutti i soggetti richiedenti, verrà data comunicazione dell'ottenimento o meno del contributo per il sostegno di iniziative promozionali, oppure le eventuali motivazioni di non ammissibilità dell'istanza

L'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di richiedere ai soggetti interessati eventuale e ulteriore documentazione per il perfezionamento del progetto limitatamente a quelli valutati positivamente dalla Commissione di cui all'art. 11, nonché, nel caso che il contributo attribuito sia inferiore a quello richiesto, l'impegno a coprire con altre risorse l'ulteriore disavanzo tra contributo e costo totale dell'evento, o eventualmente la rimodulazione del progetto con conseguente contrazione delle voci di bilancio del preventivo di spesa, per un valore massimo del 20% delle spese ammissibili.

Art. 13 (Erogazione contributi)

La richiesta di liquidazione e pagamento del contributo ottenuto, redatta su carta intestata del soggetto richiedente e a firma leggibile del legale rappresentante dello stesso, dovrà contenere:

- 1) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.00, e successive modificazioni, sottoscritta con firma leggibile dal legale rappresentante, nella quale venga dichiarato:
 - a) l'avvenuto svolgimento dell'iniziativa;

- b) di aver promosso l'iniziativa attraverso la pubblicizzazione mediante manifesti, cartelloni, locandine, inviti, depliant, ecc. e che la stessa si è svolta con il contributo della Regione Lazio, Assessorato alla Cultura, Spettacolo e Sport;
- c) di avere o non avere percepito, per la medesima iniziativa, altri contributi dalla Regione Lazio e/o da altri Enti pubblici;
- d) la conformità agli originali della documentazione contabile esibita in copia, la regolarità fiscale, la regolare quietanza;

La richiesta di liquidazione e pagamento dovrà, inoltre, essere obbligatoriamente corredata della seguente documentazione:

- Dettagliata relazione descrittiva dell'attività svolta e relativa documentazione comprovante l'avvenuta manifestazione (fotografie, inviti, manifesti, depliant, articoli di stampa, copia di produzioni video e audio, ecc.);
- Rendiconto finanziario con indicazione delle entrate e delle uscite dettagliato per singole voci di spesa;
- Copia conforme all'originale della relativa documentazione contabile di spesa regolarmente quietanzate;
- Provvedimento di approvazione del consuntivo e di liquidazione se trattasi di enti locali;

La verifica dell'Amministrazione sui consuntivi dell'attività presentati costituisce presupposto per il perfezionamento dell'intervento finanziario. In presenza di una difformità tra attività svolta e programma preventivato, che abbia comportato una modifica significativa dei dati finanziari, organizzativi o produttivi indicati nel progetto, l'Amministrazione regionale potrà ridurre o revocare il contributo. In sede di liquidazione saranno anche operate riduzioni d'ufficio dei contributi assegnati, in presenza di documentazione inidonea a giustificare il conto consuntivo presentato.

Art. 14 (Controlli, sanzioni e revoca)

Ciascun progetto ammesso a finanziamento, potrà essere sottoposto alle verifiche preliminari, in corso d'opera e finali, mediante sopralluoghi che costituiscono parte integrante del controllo tecnico-amministrativo.

I beneficiari dei finanziamenti assumono impegni ed obblighi, in particolare per la realizzazione degli interventi finanziati entro i termini stabiliti nei relativi provvedimenti deliberativi di concessione.

Con la firma apposta in calce alla domanda, ai relativi allegati ed alla eventuale documentazione integrativa, il richiedente si assume tutta la responsabilità. Nel caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate le sanzioni previste dagli articoli 483, 495 e 496 del Codice Penale, la decadenza del beneficio ottenuto e la restituzione con interessi dell'indebito eventualmente già percepito. L'inosservanza degli impegni sottoscritti dal richiedente comporta l'esclusione dal finanziamento ed il recupero di eventuali somme, maggiorate degli interessi legali secondo le modalità previste dalla vigente normativa, già erogate a favore dello stesso.

Ove la Regione Lazio accerti che chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie false, consegue indebitamente, per sé o per altri, finanziamenti, premi o indennità, procede, sia alla pronuncia della decadenza totale dell'istanza e alla revoca del finanziamento concesso sia all'applicazione della sanzione amministrativa nel rispetto delle procedure previste, secondo quanto disposto dalla normativa vigente (Legge n. 689/81 e Legge n. 898/96).

Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti ammessi a finanziamento.

Per tutto quanto non previsto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nelle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.

Art. 15

(Informativa sul trattamento dei dati personali)

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n.196/03, la Regione Lazio informa che i dati personali forniti saranno trattati nell'ambito del procedimento previsto per l'erogazione dei contributi di cui alla L.R. n. 15/02.

I dati personali sono raccolti e trattati, manualmente e/o con l'ausilio di mezzi elettronici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, da personale della Regione Lazio.

Il conferimento dei dati richiesti è facoltativo. L'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di istruire la pratica e di ottenere i contributi previsti.

I dati raccolti potranno essere oggetto: - di comunicazione: al personale dipendente dell'amministrazione regionale, responsabile del procedimento o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio; a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi della L. n. 241/1990, e successive modificazioni; alle Amministrazioni Provinciali del Lazio, nell'ambito del procedimento previsto dal presente atto per l'erogazione dei contributi; - di diffusione: ai soggetti destinatari della pubblicità prevista da leggi e/o regolamenti (Bollettino Ufficiale della Regione Lazio).

Ai soggetti interessati sono riconosciuti i diritti sanciti dall'articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

Titolare del trattamento dei dati è la Regione Lazio, nella persona del Direttore del Dipartimento Istituzionale, domiciliato per la carica presso la sede di via Cristoforo Colombo, 212 - Roma.

Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della Direzione Regionale Beni e Attività Culturali, Sport.

Art. 16

(Obbligo negli atti di informazione)

Al soggetto beneficiario dei contributi è fatto obbligo del puntuale rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 20 della L.R. n. 16 del 20 maggio 1996 "*... 1. Tutti i soggetti beneficiari di contributi finanziari da parte della Regione Lazio, ivi compresi quelli di provenienza statale e comunitaria, sono obbligati negli atti di informazione, compresi manifesti e cartellonistica, a citare espressamente le fonti finanziarie dalle quali derivano i contributi medesimi....*".

L'omissione di tali indicazioni comporta l'applicazione di sanzioni, fino alla revoca dei contributi concessi.